

**Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1027 <sup>(1)</sup>.**

***L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, modificata con L.R. 29 luglio 2002, n. 19. Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle associazioni giovanili.***

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 gennaio 2003, n. 3.

---

La Giunta regionale

Omissis

Delibera

---

---

Di determinare, come segue, i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore dei soggetti indicati all'art. 1, comma 4 della *L.R. 19 dicembre 2001, n. 77*, dando mandato al Dirigente del Servizio Diritto allo Studio e Politiche Giovanili di provvedere, ai sensi dell'art. 12 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione:

## **1. SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari degli interventi sono le Associazioni giovanili operanti nella Regione, regolarmente costituite, aventi le finalità statutarie previste dalla *L.R. n. 77/2001* e iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni giovanili istituite presso la Presidenza del Consiglio regionale;

## **2. RICHIESTA DEI BENEFICI**

La richiesta di contributi per il finanziamento di iniziative o di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici da destinare a sede della Comunità giovanile va inoltrata alla Giunta regionale - Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, a mezzo servizio postale. Le richieste inoltrate con lettera raccomandata si intendono acquisite in tempo utile purché spedite entro il termine di scadenza, come rilevabile dalla data apposta dall'ufficio postale accettante.

Alla domanda vanno allegati, ai sensi dell'art. 1 *L.R. n. 19/2002*, gli atti nello stesso articolo indicati, con la precisazione che la copia conforme di cui alla lettera a) si riferisce sia all'atto costitutivo che allo statuto.

La regolarizzazione e la rettifica della domanda o della relativa documentazione sono consentite fino alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza.

La mancanza di uno o più atti previsti dall'art. 1 della *L.R. n. 19/2002* comporta l'esclusione dal beneficio.

L'Ufficio competente all'istruttoria è autorizzato a richiedere ai soggetti interessati, assegnando il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, altra documentazione, oltre quella tassativamente stabilita dalla legge, ritenuta utile per una migliore comprensione del contenuto degli atti o al fine della redazione della graduatoria dei beneficiari.

### **3. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

L'istruttoria delle pratiche viene eseguita dall'apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile dell'Ufficio "Diritto allo Studio e Scambi Internazionali Giovanili", costituito con determinazione del Direttore regionale competente.

Il gruppo di lavoro, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per le Associazioni giovanili, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, procede, redigendo appositi verbali, agli adempimenti fissati all'art. 2 *L.R. n. 19/2002*.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, il Gruppo di Lavoro esamina le singole voci dei preventivi prodotti procedendo, se del caso, ad eliminare o a ridurre gli importi indicati sulla base di un giudizio di attinenza della spesa al progetto presentato;

### **4. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

L'elenco delle domande ritenute ammissibili viene ordinato in base alla valutazione dei tre criteri indicati all'art. 6 *L.R. n. 77/2002*. A ciascun criterio il gruppo di lavoro attribuisce un punteggio variabile da 10 a 30 in base ad un sintetico giudizio di valutazione.